



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 151 del 29/09/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1628

L.R. n. 20/95, art. 4, comma 2, lett. B - Strutture residenziali protette - Regolamenti regionali nn. 1/97 - 25/05 - Recepimento sentenza TAR Puglia sez. Bari n. 2690/07 confermata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 1425/09).

L'Assessore alle Politiche della Salute, prof. Tommaso Fiore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 del Servizio Assistenza. Ospedaliera e Specialistica e confermate dal Dirigente del Servizio AOS, riferisce:

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1425 del 12 marzo 2009 ha confermato la precedente del TAR Bari n. 2690/07 con la quale, nei limiti di cui in motivazione, è stata annullata la deliberazione regionale n. 1223 del 4 agosto 2006 e gli atti consequenziali.

L'annullamento riguarda la parte della predetta deliberazione con la quale la Regione stabiliva di procedere alle classificazioni, di cui Regolamenti regionali n. 1/97.e n. 25/05, delle case protette (ora RSSA, come ex lege regionale n. 19/06) secondo l'ordine numerico in arrivo al proprio registro di protocollo delle istanze da parte dei Direttori generali delle ASL sino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie consolidate al competente capitolo del bilancio regionale.

Detta procedura si era resa necessaria per l'assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti, di cui all'art. 4, comma 2, lett. B) della L. R. 19 aprile 1995, n. 20, ospitate nelle strutture residenziali protette.

Immediatamente dopo l'adozione della deliberazione, il Consiglio regionale, con la L.R. n. 26/06, per le Residenze socio sanitarie assistenziali di cui al regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1, ha individuato un fabbisogno di sette posti letto per ogni 10 mila abitanti (art. 8, comma 2, lett. b).

Nel combinato rispetto delle disposizioni della Giunta regionale e della citata norma legislativa regionale, le istanze pervenute dalle Aziende Sanitarie Locali dell'epoca sono state istruite unitariamente sino alla copertura dello stabilito fabbisogno.

Le case protette rimaste escluse hanno prodotto ricorsi alle sezioni TAR di Lecce e Bari impugnando la stessa deliberazione di G.R. n. 1223/06. Il TAR Lecce ha respinto il ricorso, mentre il TAR Bari ha annullato la deliberazione impugnata esclusivamente in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, facendo espressamente salve sia le convenzioni in precedenza stipulate con strutture pubbliche e private non aventi fini di lucro (le cosiddette "no profit"), sia le convenzioni stipulate con strutture aventi fine di lucro (cosiddette "profit") risalenti ad epoca antecedente all'adozione della predetta deliberazione di G.R. n. 1223/06 e solamente confermate a seguito della sua adozione.

La sentenza del TAR Puglia n. 2690/07, come già innanzi detto, è stata integralmente confermata in

ogni suo capo in grado di appello, giusta decisione del Consiglio di Stato, - sez. V n. 1425/2009 del 12.03.2009 ed è, pertanto, divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Il Consiglio regionale, a sua volta, tuttavia, con la legge n. 40 del 31 dicembre del 2007 (art. 3, comma 39 - integrazioni all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26), ha espressamente sancito che in prima applicazione della presente norma, sono fatte salve tutte le classificazioni e convenzioni stipulate dalle A.S.L. alla data di entrata in vigore della presente legge.

La finalità di sanatoria della precitata norma, inoltre, è esplicitamente fatta palese dalla interpretazione autentica di cui all'art. 7 della l.r. 2 luglio 2008 n. 19 che così recita: il comma 3 septies dell'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006 n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come aggiunto dal comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40, va interpretato nel senso che, in prima applicazione della precitata norma, sono fatte salve anche le convenzioni stipulate dalle ASL in base alle classificazioni disposte in applicazione del criterio selettivo fissato con deliberazione di Giunta regionale 4 agosto 2006 n. 1223.

Tanto si ritiene che abbia trovato espresso ed esplicito riconoscimento nella stessa sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui essa, nel dichiarare che la norma sopravvenuta dell'art. 3 co. 39 della L.R. n. 40/2007 non esplica alcuna efficacia nel giudizio, riconosce espressamente ed esplicitamente trattarsi di norma di consolidamento e sanatoria delle aspettative e delle posizioni soggettive di vantaggio maturate da tutte le residenze protette che hanno ottenuto classificazione e convenzionamento in applicazione delle procedure precedentemente vigenti, precisando che la stessa deve trovare applicazione con atti provvedimenti.

Il competente Servizio AOS ha ritenuto di chiedere all'Avvocatura regionale, che è a conoscenza dei vari risvolti del lungo contenzioso, un autorevole parere circa la puntuale individuazione degli atti gravati dalla sentenza e gli effetti eventualmente prodotti, da essa, in relazione alle LL.RR. n. 40/07 e n. 19/08.

L'Avvocatura, con nota n. 11/L/14533 del 21 luglio 2009, ha fornito il richiesto parere specificando, dopo una premessa d'ordine giuridico confortata da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21/04/2004, n. 7646), che devono ritenersi annullate soltanto le determinazioni espressamente impugnate dai ricorrenti ed altrettanto espressamente annullate dal Tribunale, assieme a quelle che delle prime costituiscono una mera esecuzione, non già quelle che disciplinano fattispecie analoghe ma autonome, anche per il divieto di estendere il giudicato amministrativo.

A fronte di tanto, tuttavia, la stessa Avvocatura regionale, ha specificato che la sentenza non produce effetti sulla L.R. n. 19/08, successiva al ricorso e che, vista la sua natura, la stessa non è impugnabile dinanzi al TAR alla stregua di un mero atto amministrativo e che, pertanto, alla luce di alcune illustrate considerazioni d'ordine giuridico, non sembra si possa ritenere che una decisione del Giudice amministrativo possa incidere su un provvedimento legislativo regionale.

Per completezza, da rilevare che la distribuzione dei posti letto, all'interno dell'ambito delle ASL provinciali, così come stabilito dal TAR Puglia sezione di Bari con ordinanza n. 239/08, confermata dal V sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 5324/08, deve rispettare l'equilibrio territoriale delle ex AUSL con criteri ragionevoli come quello della vicinanza del luogo di ricovero e quello di origine, nell'attivazione dei nuovi posti letto, i quali evitino di saturare i posti rilevati e di lasciare stabilmente sguarnita una parte del territorio provinciale.

Da segnalare che alcune strutture interessate, tramite i loro legali, come da documentazione in atti trasmessi per competenza al Servizio AOS dall'Avvocatura regionale, hanno fatto pervenire formali atti di significazione, invito e diffida ad astenersi da ogni iniziativa concernente l'ipotetica caducazione della convenzione ritenendola, tra l'altro, perfettamente legittima, valida ed efficace anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 8, comma 3 septies della l.r. n. 26, integrato dal comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40 ed interpretato autenticamente dall'art. 7, l.r. n. 19/08 e ad

adottare atti provvedimenti esecutivi della predetta legge come statuito dal Consiglio di Stato.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Dott. Pasquale Gentile

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio n. 2 e dal Dirigente del Servizio AOS;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto della sentenza del T.A.R. Puglia - Bari, sez. I, n. 2690/2007, confermata dal Consiglio di Stato - Sez. V con sentenza n. 1425/2009 e, sulla scorta del parere dell'Avvocatura regionale in premessa indicata, di ritenere caducata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 4 agosto 2006 nei limiti ivi riportati;
2. di ritenere, sempre con riferimento al parere dell'Avvocatura regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 co. 39 della L.R. n. 40/07 e dell'art. 7 della L.R. n. 19/08, salve, sino alla loro scadenza, le classificazioni e le convenzioni stipulate dalle A.S.L., alla data di entrata in vigore della predetta legge, in applicazione del criterio selettivo fissato con delibera G.R. 4 agosto 2006 n. 1223;
3. di stabilire, altresì, che le ASL, alla scadenza delle convenzioni di cui al punto precedente avviino le procedure per l'assegnazione delle quote di spesa sanitaria, previste dall'art. 4, comma 2, lett. B della L.R. n. 20/95 e dai regolamenti Regionali n. 1/97 e n. 25/05, nel rispetto dell'equilibrio territoriale riveniente dalle ex AUSL nel contesto del fabbisogno indicato dalla L. R. n. 26/06, secondo le disposizioni del comma 39 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007 n. 40;
4. di notificare il presente atto, a cura del Servizio AOS, ai Direttori generali delle ASL;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
